

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio, 26 Dicembre 1963

Suppl. N. 5 al N. 12

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100. Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

## S O M M A R I O

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 Dicembre 1963, n. 25 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.*

Pag. 3

## **PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

---

**N. N.**

**LEGGE 14 Dicembre 1963, n. 25**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## **ERRATA CORRIGE**

Pag. 44, art. 58, penultima riga, leggesi *«agli Stati firmatari della presente Convenzione ecc. ecc.»*

Con-  
gli  
oun-

Pag. 44, terza riga, leggesi: *«misura d'applicazione della Convenzione adottata tra la data».*

egge,  
rre  
icolo

Leg-  
gi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 14 Dicembre 1963.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
**ABDIRASCID ALI SCERMARCHE**


*Il Ministro degli Affari Esteri «ad Interim»*  
**ABDIRASCID ALI SCERMARCHE**



---

**Convenzione di Associazione  
fra la Comunità Economica Europea  
e gli Stati Africani e Malgascio associati  
a tale Comunità**

---



SOMMARIO  
CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

*fra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani  
e Malgascio associati a tale Comunità*

Titolo I	Scambi commerciali	Pag. 15
Titolo II	Cooperazione finanziaria e tecnica	» 23
Titolo III	Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e capitali	» 29
Titolo IV	Le Istituzioni dell'Associazione	» 35
Titolo V	Disposizioni generali e finali	» 41
Allegato alla	Convenzione	» 49

---

PROTOCOLLI

Protocollo 1	Relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione	» 52
Protocollo 2	Relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione	» 53
Protocollo 3	Relativo al concetto di «prodotti originari» per l'applicazione della Convenzione di Associazione	» 55
Protocollo 4	Relativo all'Azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali	» 55
Protocollo 5	Relativo alla gestione degli aiuti finanziari	» 56
Protocollo 6	Relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione	» 66
Protocollo 7	Relativo al valore di unità di conto	» 67

---

ACCORDO

relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio	» 71
--	------


ATTO FINALE	Pag. 81
Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati, adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra i 1° gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato I)	» 88
Dichiarazione comune dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri e degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato II)	» 89
Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al Protocollo n. 5, allegato alla Convenzione di Associazione (Allegato III)	» 90
riuniti in seno al Consiglio relativa all'impiego delle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato IV)	» 91
Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare sulle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato V)	» 92
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al riesame degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato VI)	» 93
Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato VII)	» 94
Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa all'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati (Allegato VIII)	» 95
Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per la importazione di banane (Allegato IX)	» 96
Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X)	» 97
Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica Federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XI)	» 98



---

**PREAMBOLO**

---



Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica Francese,  
Il Presidente della Repubblica Italiana,  
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il «Trattato», ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio della Comunità Economica Europea,

da una parte, e

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,  
Sua Maestà il Mwami del Burundi,  
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,  
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,  
Il Presidente della Repubblica del Ciad,  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville),  
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,  
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,  
Il Presidente della Repubblica del Gabon,  
Il Presidente della Repubblica Madagascar,  
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,  
Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,  
Il Presidente della Repubblica del Niger,  
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,  
Il Presidente della Repubblica del Senegal,  
Il Presidente della Repubblica Somala,  
Il Presidente della Repubblica del Togo,  
i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

RIAFFERMANDO quindi la volontà di mantenere la loro Associazione,

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

DECISI a sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunità,

RISOLUTI a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi,

SOLLECITI di agevolare la diversificazione dell'economia e l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie,

CONSAPEVOLI dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonché delle relazioni economiche internazionali,

HANNO DECISO di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunità e gli Stati associati,

e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

S.E. Henri FAYAT, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S.E. Walter SCHEEL, Ministro della Cooperazione Economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S.E. Raymond TRIBOULET, Ministro della Cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S.E. Emilio COLOMBO, Ministro del Tesoro

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S.E. Eugene SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

S.E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari Esteri

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

S.E. Joseph LUNS, Presidente in carica del Consiglio della C.E.E.

S.E. Walter HALLSTEIN, Presidente della Commissione della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA

S.E. Moise TRAORE, Ministro dell'Economia Nazionale

SUA MAESTA' IL MWAMI DEL BURUNDI

S.E. Lorgio NIMUBONA, Ministro degli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL CAMERUN

S.E. Victor KANGA, Ministro dell'Economia Nazionale

- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTROAFRICANA  
S.E. Jean Christophe MACKPAYEN, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD  
S.E. Maurice NGANGTAR, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO (Brazzaville)  
S.E. Victor SATHOUD, Ministro del Piano
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO (Leopoldville)  
S.E. Marcel LENGEMA, Segretario di Stato agli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO  
S.E. Lamber AMON TANOH, Ministro dell'Educazione Nazionale,  
Ministro ad interim delle Finanze
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL DAHOMEY  
S.E. APLOGAN, Segretario di Stato agli Affari Africani
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON  
S.E. André-Gustave ANGUILE, Ministro di Stato dell'Economia
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MALGASCIA  
S.E. Alfred RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della Giustizia
- IL CAPO DI STATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL MALI  
S.E. Jean-Marie KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMITICA DI MAURITANIA  
S.E. Mohammed SIDI, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER  
S.E. Ikhia ZODI, Ministro degli Affari Africani
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA  
S.E. Callixte HABAMENSHI, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL  
S.E. Djime Momar GUEYE, Ambasciatore, Rappresentante presso  
la C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA

S.E. Ali Omar SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la  
C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

S.E. Jean AGBEMEGNAN, Ministro del Commercio e dell'Industria

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in  
buona e debita forma,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti:

---

**Titolo I**

**Scambi Commerciali**

---





## Articolo 1

Al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra gli Stati associati e gli Stati membri, di rafforzare le loro relazioni economiche e l'indipendenza economica degli Stati associati e di contribuire in tal modo, allo sviluppo del commercio internazionale, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti intese a regolare le reciproche relazioni commerciali.

## CAPITOLO I

### Dazi doganali e restrizioni quantitative

#### Articolo 2

1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.
2. Tuttavia, fin dall'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri aboliscono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione.  
Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di detti prodotti provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune della Comunità.
3. Le importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux e le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi, sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffè verde, dal Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1957 tra gli Stati membri, nonché dalla Dichiarazione allegata alla presente Convenzione.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica il regime che sarà riservato a taluni prodotti agricoli in virtù delle disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione.
5. A richiesta di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

### Articolo 3

1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento ai prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi.

2. I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascuno Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, della eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.

Tuttavia, ciascuno Stato associato può mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che gli Stati associati riscuotono in conformità del comma precedente, nonché le modifiche che essi possono apportare a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.

3. A richiesta della Comunità e secondo le modalità previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

### Articolo 4

1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

### Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del

Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni.

2. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

#### Articolo 6

1. Gli Stati associati sopprimono, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, nonché tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione.
2. Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri.
3. Se le misure previste dall'articolo 3 risultano insufficienti per fare fronte alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in caso di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti, ovvero per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo delle esigenze derivanti dalle organizzazioni regionali di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei due paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri.
4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio nazionale a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti.

Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri.

Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati al Consiglio di Associazione.

zione in una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con gli Stati associati.

Tali misure e le loro modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno o più Stati associati.

## CAPITOLO V

### Disposizioni generali


#### Articolo 14

Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che instauri direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

---

**Titolo II**  
**Cooperazione Finanziaria**  
**e Tecnica**

---



#### Articolo 15

La Comunità partecipa, alle condizioni indicate più oltre, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.

#### Articolo 16

Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente Convenzione un importo globale di 730 milioni di unità di conto è fornito :

- a) per 666 milioni di unità di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al «Fondo europeo di Sviluppo», qui di seguito denominato il Fondo, è impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unità di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili e per il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
- b) fino a concorrenza di 64 milioni di unità di conto dalla Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.

#### Articolo 17

Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal Protocollo n. 5, l'importo fissato dall'articolo 16 è impiegato :

- 1 nel settore degli investimenti economici e sociali,
  - per progetti di infrastruttura economica e sociale,
  - per progetti a carattere produttivo d'interesse generale,
  - per progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale,
  - per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti;
- 2 nel settore della cooperazione tecnica generale,
  - per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli Stati associati,
  - per programmi di formazione del personale dirigente e di formazione professionale;
- 3 nel settore degli aiuti per la diversificazione e per la produzione,
  - per azioni destinate essenzialmente a permettere la commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunità nei loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione del-

le colture e dei modi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari;

- 4 nel settore della regolarizzazione dei corsi,  
— per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

#### Articolo 18

Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:

- a) fino a concorrenza di 500 milioni di unità di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2,
- b) fino a concorrenza di 230 milioni di unità di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafo 3.

#### Articolo 19

I prestiti della Banca di cui all'articolo 16 b) possono essere accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni può arrivare al 3% per prestiti di una durata massima di 25 anni.

Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16 a).

#### Articolo 20

1. La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo anticipazioni fino a un massimo di 50 milioni di unità di conto per gli interventi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 4.
2. Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5.

#### Articolo 21

Per il finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario. Trasmette tale fascicolo alla Comunità indirizzandolo alla Commissione.

#### Articolo 22

La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtù delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sotto-



posti. Lo Stato o il gruppo di Stati interessato è informato dell'esito della rispettiva domanda.

### Articolo 23

Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programmi può assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorità e istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.

### Articolo 24

1 I beneficiari degli aiuti del Fondo sono :

a) per quanto riguarda gli aiuti non rimborsabili :

- per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico;
- per i programmi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale nonché per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti;
- per gli aiuti alla produzione, i produttori;
- per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi simili riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi;

b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli abbuoni di interessi :

- per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure, eventualmente, per decisione speciale della Comunità, imprese private;
- per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi simili riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi; ed eventualmente, per decisione speciale della Comunità, le imprese private.

2 Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire spese correnti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento.

#### Articolo 25

Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dal Fondo o dalla Banca la partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto, ai contratti è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche, cittadine degli Stati membri o degli Stati associati, nonché alle persone giuridiche che abbiano la nazionalità degli Stati membri o degli Stati associati.

#### Articolo 26

L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.

#### Articolo 27

Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunità.


#### Articolo 28

La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni contemplate dall'articolo 57, o la denuncia della Convenzione, in conformità dell'articolo 62, implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli articoli 16 e 18.

---

**Titolo III**  
**Diritti di Stabillimento, Servizi**  
**Pagamenti e Capitali**

---



#### Articolo 29

Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le società di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione su un piano di parità in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Il Consiglio di Associazione può autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attività determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente.

Tuttavia, i cittadini e le società di uno Stato membro possono beneficiare, per una determinata attività, in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attività vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società dello Stato associato in questione.

#### Articolo 30

Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia nè Stato membro della Comunità nè Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento più favorevole di quello derivante per i cittadini o le società degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.

#### Articolo 31

Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie, succursali o filiali.

#### Articolo 32

Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività a carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.

### Articolo 33

Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Le società di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.

### Articolo 34

Il Consiglio di Associazione adotta tutte le decisioni necessarie onde favorire l'esecuzione degli articoli da 29 a 33.

### Articolo 35

Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonché il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

### Articolo 36

Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impongono a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonché al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.


### Articolo 37

1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresì di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

2. Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano di parità, al più tardi il 1 gennaio 1965, i cittadini e le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonchè i movimenti di capitali che ne risultano.

#### Articolo 38

Il Consiglio di Associazione formula qualsiasi utile raccomandazione alle Parti Contraenti circa l'applicazione degli articoli 35, 36 e 37.





---

**Titolo IV**

**Le Istituzioni dell'Associazione**

---



#### Articolo 39

Le Istituzioni dell'Associazione sono :

- il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di Associazione,
- la Conferenza parlamentare dell'Associazione,
- la Corte arbitrale dell'Associazione.

#### Articolo 40

Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio della Comunità Economica Europea e di membri della Commissione della Comunità Economica Europea, da una parte, e di un membro del governo di ciascuno Stato associato, dall'altra.

Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.

Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di metà dei membri titolari rappresentanti i Governi degli Stati associati.

#### Articolo 41

La Presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunità Economica Europea e da un membro del Governo di uno Stato associato.

#### Articolo 42

Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

#### Articolo 43

Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.

La Comunità e gli Stati associati determinano, ciascuno con un Protocollo interno, le modalità di formazione della rispettiva posizione.

#### Articolo 44

Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.

Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

#### Articolo 45

Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento del suo compito da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra

#### Articolo 46

La Presidenza del Comitato di Associazione è affidata allo Stato che assume la Presidenza del Consiglio di Associazione.

Il Comitato di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno che è sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.

#### Articolo 47

1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e le competenze del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.
2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione può delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni ed entro i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione.
3. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 43.

#### Articolo 48

Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza.

Esso presenterà altresì al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.

#### Articolo 49

L'attività del segretariato del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione si svolge su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.

#### Articolo 50

La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa è composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati.

Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attività svolta.

La Conferenza parlamentare può votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno.

La Conferenza parlamentare è preparata da una Commissione paritetica.

#### Articolo 51

1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, ed uno o più Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione più prossima, cercherà una soluzione in via amichevole. Se il risultato è negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza è sottoposta, su richiesta della parte più diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.

2. La Corte arbitrale è composta di cinque membri: un Presidente che è nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalità che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. I giudici sono designati entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunità Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.

3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza.

4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.

5. Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di Associazione stabilisce lo statuto della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima.
6. Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

#### Articolo 52

Il Consiglio di Associazione può fare qualsiasi raccomandazione per agevolare i contatti fra la Comunità e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.


#### Articolo 53

Le spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione sono prese a carico alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione.

---

**Titolo V**  
**Disposizioni Generali**  
**e Finali**

---





#### Articolo 54

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

#### Articolo 55

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunità, da un parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra.

Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.

#### Articolo 56

Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che ne informerà gli Stati firmatari.

#### Articolo 57

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonché l'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità.
2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo precedente può procedere a detta ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore, a meno che prima della scadenza di questo termine esso porti a conoscenza del Consiglio di Associazione la propria intenzione di ratificare la Convenzione al più tardi nei sei mesi successivi a questo termine e purché depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica.
3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.

Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione nelle condizioni enunciate dal paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura d'applicazione della Convenzione adottata <sup>per</sup> la data di entrata in vigore della Convenzione e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi adempiano al più tardi sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica tutti gli obblighi che sono a loro carico ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione.

4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed in quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in qualità di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni avranno effetto solo fino alla data in cui la Convenzione diventa applicabile a detti Stati; perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alle modalità del paragrafo 2, lo Stato in questione non potrà più procedere alla ratifica della Convenzione.

#### Articolo 58

1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesione o d'associazione di uno Stato alla Comunità.
2. Qualsiasi domanda di associazione alla Comunità di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati che, in seguito ad esame da parte della Comunità, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.
3. L'accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato di cui al paragrafo precedente può prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati associati. Tuttavia, l'accordo che l'associa alla Comunità può fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

Questa accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmati della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

#### Articolo 59

La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 60

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Articolo 61

La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della Convenzione nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengono di non poter garantire sin da ora a favore della Comunità la reciprocità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione.

Le Parti Contraenti interessate riesaminano la situazione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 62

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

Articolo 63

I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 64

La presente Convenzione redatta in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.  
Geschehen zu Jaunde, am zwanzigsten Juli neunzehnhundertdreiundsechzig.

Fait, à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.

Fatto a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Gedaan te Jaende, de twintigste juli negentienhonderd drieenzestig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,  
Voor Zijne Majesteit de Koning Belgen,  
H. FAYAT

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,  
W. SCHEEL

Pour le Président de la République Française,  
R. TRIBOULET

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Certificato n. 706342**

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 73 sull'Ordinamento del Governo della Somalia,

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 14 settembre 1963 alle ore 11,00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le GLUETT, PEABODY & Co. Inc. Società con sede a Troy Stato di New York S.U.A. 433 River Street, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «SANFOR» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

**C E R T I F I C A :**

La Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc. Società con sede a Troy Stato di New York S.U.A. 433 River Street, il giorno 14 settembre 1963 alle ore 11,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «SANFOR» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le GLUETT PEABODY & Co. Società.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «Ricambi, merletti, nastri, guanti, busti, aghi e spilli, bottoni, penne, fiori artificiali, e mercerie diverse (Classe 27) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Gluett Peabody.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

IL MINISTRO

HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

ERRATA CORRIGE


La data del Bollettino Ufficiale  
Supplemento n. 3 al n. 11, deve  
leggersi :

17 NOVEMBRE 1963

e non

20 novembre 1963


I. ZODI  
A. SCEGO  
D. GUEYE  
L. NIMUBONA  
C. HABAMENSHI  
M. LENGEMA  
V. KANGA  
M. SIDI  
J. KONE  
APLOGAN  
V. SATHOUD  
M. NGANGTAR  
J. AGBEMEGNAN  
J. MACKPAYEN





**A C C O R D O**

**Relativo ai prodotti di Competenza della  
Comunità Europea del carbone e dell'Acciaio**



Per il Presidente della Repubblica Italiana,  
E. COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grand-Duchesse de Luxembourg,  
E. SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden  
J. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Pour le Conseil del Communauté European

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap

J. LUNS

W. HALLSTEIN

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification aux autres Parties Contractantes de l'accomplissement des procédures requises per le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tat oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Pour Sa Majesté le Mwami du Burundi,  
L. NIMUBONA

Pour le Président de la République fédérale du Comeroun,  
V. KANGA

Pour le Président de la République Centrafricaine,  
J. MACKPAYEN

- Pour le Président de la République du Congo (Brazzaville),  
V. SATHOUD
- Pour le Président de la République du Congo (Léopoldville),  
M. LENGEMA
- Pour le Président de la République de la Cote d'Ivoire,  
L. AMON TANOH
- Pour le Président de la République du Dahomey,  
APLOGAN
- Pour le Président de la République Gabonaise,  
A. ANGUILE
- Pour le Président de la République de la Haute-Volta,  
M. TRAORE
- Pour le Président de la République Malgache,  
A. RAMANGASOAVINA
- Pour le Chef de l'Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la  
République du Mali,  
J. KONE
- Pour le Président de la République islamique de Mauritanie,  
M. SIDI
- Pour le Préésident de la République du Niger,  
I. ZODI
- Pour le Président de la République Rwandaise,  
C. HABAMENSHI
- Pour le Président de la République du Sénégal,  
D. GUEYE
- Per il Presidente della Repubblica Somala,  
A. SCEGO
- Pour le Président de la République du Tchad,  
M. NGANGTAR
- Pour le Président de la République Togolaise,  
J. AGBEMEGNAN


---

**ALLEGATO**

**ALLA**

**CONVENZIONE**

---



## ALLEGATO

### A. Elenco dei prodotti originari degli Stati associati importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione

(articolo 2 della Convenzione)

n° della tariffa	Designazione delle merci
08.01 C	Ananassi
ex 08.01 D	Noci di cocco (polpa disidratata)
09.01 A I a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato
09.02 B	Tè presentato diversamente che in recipienti a involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno
09.04 A I	Pepe, (del genere «Piper»), non tritato nè macinato
09.05	Vaniglia
09.07 A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati nè macinati
ex 09.08 A II	Noci moscate, non tritate nè macinate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto

### B. Legni Tropicali

Il Consiglio della Comunità Economica Europea ha convenuto di applicare le disposizioni del Protocollo dell'elenco G nell'ambito dei negoziati in corso con il Regno Unito.

PROTOCOLLO N.1  
relativo all'applicazione dell'articolo 3  
della Convenzione di Associazione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione :

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 sui prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonchè i dazi riscossi all'esportazione.

In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessità del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione.

2. A richiesta della Comunità, si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non è presentata alcuna domanda di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.

Articolo 2

In base alle tariffe o agli elenchi di cui il Consiglio di Associazione ha preso atto e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15%, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dall'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati membri che non siano quelli riconosciuti necessari allo svi-



luppo e all'industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il bilancio di questo Stato associato.

### Articolo 3

Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.

### Articolo 4

Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato è comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunità, dà luogo a consultazioni in merito.

## PROTOCOLLO N. 2

### relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione

#### LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione :

#### Articolo 1

Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto, all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia già della libertà di importazione.

Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente articolo 2, lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.

#### Articolo 2

Il contingente globale di cui al primo comma dell'articolo 1 è istituito ed aumentato nel modo seguente :

- a) In ogni Stato associato in cui le importazioni sono limitate da restrizioni quantitative, l'ammontare del contingente di base è pari a quello del contingente del 1959 calcolato in conformità del-

1. Le Parti Contraenti convengono di tener conto dei reciproci interessi sul piano internazionale, conformemente ai principi che sono alla base della Convenzione.
2. A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile
3. Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per assolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.

#### PROTOCOLLO N. 5

#### relativo alla gestione degli aiuti finanziari

#### LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione :

#### CAPITOLO I

#### *Investimenti economici e sociali ed assistenza tecnica connessa agli investimenti*

##### Articolo 1

1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastruttura economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale, nonché domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti.
2. Tuttavia, la Comunità può elaborare, in caso di necessità, a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

##### Articolo 2

I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono d'interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

##### Articolo 3

I progetti sono presentati alla Comunità, indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, i progetti per i quali si chiede un prestito alla

Banca sono indirizzati alla Banca direttamente dagli interessati, oppure tramite la Commissione o lo Stato associato sul cui territorio sarà realizzato il progetto.

#### Articolo 4

1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti è finanziata mediante aiuti non rimborsabili.
2. Essa comprende in particolare le seguenti azioni :
  - programmazione,
  - studi speciali e regionali di sviluppo,
  - studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti di investimento,
  - aiuto alla preparazione dei fascicoli,
  - aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori,
  - aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature,
  - assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.

#### Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunità.

### CAPITOLO II

#### *Cooperazione tecnica*

#### Articolo 6

Il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione è effettuato sia a richiesta dei Governi degli Stati Associati, presentata preferibilmente nell'ambito di programmi annuali o pluriennali, sia su proposta della Comunità.

#### Articolo 7

Le azioni della Comunità nel settore della cooperazione tecnica sono finanziate mediante aiuti non rimborsabili.

#### Articolo 8

Le domande degli Stati associati sono presentate alla Comunità indirizzandole alla Commissione.

### Articolo 9

Le azioni di finanziamento della Comunità nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare :

- a) l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;
- b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
- c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;
- d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle università e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando non ne esistano negli Stati associati;
- e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;
- f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati;
- g) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunità, nonché la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

### Articolo 10

I Governi degli Stati associati ed, eventualmente, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.

## CAPITOLO III

### *Prestiti a condizioni speciali*

### Articolo 11

I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditività diretta dei progetti e la capacità di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.

#### Articolo 12

Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi.

#### Articolo 13

La Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti nonché le relative modalità d'esecuzione e di restituzione.

### CAPITOLO IV

#### *Prestiti della Banca Europea per gli Investimenti*

#### Articolo 14

L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo la modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacità d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dallo Stato o degli Stati associati interessati.

#### Articolo 15

La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito è stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto che deve essere finanziato; detto periodo può avere una durata massima di 25 anni.

#### Articolo 16

I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di importazione nonché le spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.

#### Articolo 17

I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. A richiesta dei beneficiari, tali prestiti possono essere accompagnati da abbuono di interessi alle condizioni previste dall'articolo 19 della Convenzione.

#### Articolo 18

La Comunità decide la concessione di abbuoni di interessi. L'importo degli abbuoni è versato direttamente alla Banca.

## CAPITOLO V

### *Anticipazioni alle casse di stabilizzazione*

#### Articolo 19

Per il finanziamento delle azioni previste dell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli atti associati.

#### Articolo 20

Le domande di anticipazioni sono presentate alla Comunità e indirizzate alla Commissione dai Governi degli Stati associati interessati. Esse sono accompagnate da una relazione del Consiglio di Amministrazione della cassa di stabilizzazione interessata.

#### Articolo 21

La Comunità fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni è quello della Convenzione.

## CAPITOLO VI

### *Aiuti per la diversificazione e la produzione*

#### Articolo 22

Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli, 17, paragrafo 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.

#### Articolo 23

Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere più agevole ai produttori degli Stati associati il graduale adeguamento delle loro produzioni alle esigenze di una commercializzazione a prezzi mondiali.

Gli aiuti per la diversificazione debbono permettere agli Stati associati di riformare la propria struttura e di realizzare le opportune diversificazioni nei settori agricolo, industriale e commerciale.

#### Articolo 24

Gli aiuti per la produzione e per la diversificazione sono ripartiti come segue:

1. 183 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la produzione e la diversificazione agli undici Stati associati seguenti: Ca-

- merun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Costa d'Avorio, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Senegal e Togo;
2. 32 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai quattro Stati associati seguenti: Burundi, Congo (Leopoldville) Ruanda e Somalia;
  3. 15 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai tre Stati associati seguenti: Alto Volta, Gabon e Mauritania.

#### Articolo 25

Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 23 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validità di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.

#### Sezione A

##### *Stati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione*

#### Articolo 26

1. Per ciascuno degli undici Stati associati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione, l'aliquota quinquennale della somma di 183 milioni di unità di conto, in base a cui stabilisce il suo programma, è calcolata in funzione delle sue esportazioni dei seguenti prodotti: caffè, semi di arachidi, olio di arachidi, olio di palma, noce di cocco grattugiata, cotone, pepe, riso, zucchero, gomma arabica.
2. In base alle disposizioni del paragrafo precedente, l'aliquota quinquennale di ciascuno di questi Stati associati è fissata come segue (in milioni di unità di conto):

Cameroun	15,8
Repubblica Centrafricana	6,8
Ciad	5,7
Congo (Brazzaville)	6,4
Costa d'Avorio	46,7
Dahomey	5,5
Madagascar	31,6
Mali	5,6
Niger	6,5
Senegal	46,7
Togo	5,7

### Articolo 27

Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale :

1. gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti dell'importo quinquennale che la Comunità concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione;
2. gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla Comunità a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui inizierà, per ciascun prodotto, il processo che porterà alla commercializzazione a prezzi mondiali così da raggiungere, al più tardi al termine del periodo di validità della Convenzione, la soppressione completa di tali aiuti;
3. ogni Stato associato prevede che una parte adeguata dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata dai produttori per il miglioramento strutturale delle colture.

### Articolo 28

La Comunità esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente articolo 27. Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.

### Articolo 29

1. La Comunità esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione se l'impiego degli aiuti per la diversificazione e per la produzione sia stato conforme nell'anno trascorso agli scopi assegnati a tali aiuti, in conformità delle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.
2. Tale esame concerne in particolare :
  - l'analisi, per prodotto, dell'evoluzione dei corsi mondiali rispetto a quelli che sono serviti di base per la determinazione dell'aliquota di ciascuno Stato associato di cui all'articolo 26;
  - il raffronto, per prodotto, del tonnello effettivamente esportato rispetto a quello che è servito di base per la determinazione della suddetta aliquota;



— l'importo degli aiuti che sono stati concessi da altre fonti per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 23.

3. Dopo aver proceduto a detto esame e adeguato, se occorre, la quota annua successiva del programma di cui all'articolo 25, la Comunità fissa definitivamente l'importo di detta quota.
4. Qualora, al termine dell'esame, la Comunità constati che l'aiuto per la produzione concesso allo Stato associato interessato per l'anno trascorso non è stato impiegato integralmente, decide, previa consultazione di detto Stato, in merito all'impiego del saldo.

#### Articolo 30

1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni degli articoli 28 e 29, è versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunità e dagli Stati associati.
2. L'importo annuo e le modalità d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.

#### Articolo 31

Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere impiegati conformemente alla destinazioni e alle modalità stabilite dalla Comunità, previa consultazione dello Stato associato interessato.

Gli Stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.

La Comunità vigila affinché sia osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.

#### Articolo 32

Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e, in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti.

Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunità ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.

#### Articolo 33

Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano contemporaneamente di aiuti per la produzione e di aiuti per la diversificazione,

consacrano agli aiuti per la diversificazione, sono impiegate in conformità degli articoli da 36 a 38.

### Sezione B

#### *Stati che beneficiano di aiuti per la diversificazione*

#### Articolo 34

1. Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 2, sono ripartite come segue (in milioni di unità di conto):

— Burundi	5,25
— Congo (Leopoldville)	15
— Ruanda	5,25
— Somalia	6,5

2. Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 3, sono ripartite come segue (in milioni di unità di conto):

— Alto Volta	6
— Gabon	4
— Mauritania	5

#### Articolo 35

In base al programma previsto al precedente articolo 25, la Comunità esamina con ciascuno dei sette Stati associati di cui al precedente articolo se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.

#### Articolo 36

I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono di interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

#### Articolo 37

Ciascuno Stato associato presenta alla Comunità, nell'ambito del proprio programma, richieste di aiuti per la diversificazione sulla base di progetti determinati.

#### Articolo 38

Le disposizioni dei Capitoli I, II, III, e IV, del presente Protocollo si applicano, nei limiti del necessario, al finanziamento dei progetti di aiuti per la diversificazione.

CAPITOLO VII

*Disposizioni varie*

Articolo 39

Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse del Fondo, è istituito un fondo di riserva, alimentato da un prelievo dell'1% sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all'articolo 18, lettera a) della Convenzione.

Articolo 40

Le spese finanziarie e amministrative per la gestione del Fondo sono imputate alle risorse destinate agli aiuti non rimborsabili.

Articolo 41

Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un contratto di forniture finanziario dalla Comunità non sono imputate ai contingenti aperti agli Stati membri.

Articolo 42

La Comunità e gli Stati associati collaborano a tutte le misure necessarie per assicurare che gli importi concessi dalla Comunità siano impiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.

l'articolo 4, sezione 7 degli Statuti dello stesso, il peso di oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla suddetta modifica.

Qualora uno o più Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio della Comunità Economica Europea esaminerà la situazione creata ed adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

---

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der Hohen Vertragsparteien die sieben vorstehenden Protokolle unterschrieben.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé les sept Protocoles dont le texte précède.

In fede di che, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i sette Protocolli il cui testo precede.

Ten blijke waarvan Gevolmachtigden van 'de Overeenkomstsluitende Partijen de zeven bovenstaande Protocollen hebben ondertekend.

Geschehen zu Jaunde, am zwanzigsten Juli neunzehnhundertdreundsechzig.

Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.

Fatto a Yaoundé il venti luglio millenovecentosessantatre.

Gedaan te Jaende, de twintigste juli negentienhonderd drieenzestig.

W. SCHEEL

H. FAYAT

R. TRIBOULET

E. COLOMBO

E. SCHAUS

J. LUNS

J. LUNS

W. HALLSTEIN

A. ANGULE

L. AMON TANOI

M. TRAORE

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica francese,  
Il Presidente della Repubblica italiana,  
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono denominati più oltre Stati membri,

da una parte, e

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,  
Sua Maestà il Mwami del Burundi,  
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,  
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,  
Il Presidente della Repubblica del Ciad,  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville),  
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,  
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,  
Il Presidente della Repubblica del Gabon,  
Il Presidente della Repubblica Malgascia,  
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,  
Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,  
Il Presidente della Repubblica del Niger,  
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,  
Il Presidente della Repubblica del Senegal,  
Il Presidente della Repubblica Somala,  
Il Presidente della Repubblica del Togo,

i cui Stati sono denominati più oltre Stati associati

dall'altra parte,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 232,

PRENDENDO in considerazione il fatto che la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata in data odierna, non si

applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

SOLLECITI tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti,

HANNO designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

S.E. Henri FAYAT, Ministro, Aggiunto agli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S.E. Walter SCHEEL, Ministro della Cooperazione Economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S.E. Raymond TRIBOULET, Ministro della Cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S.E. Emilio COLOMBO, Ministro del Tesoro

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S.E. Eugène SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

S.E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA

S.E. Moise TRAORE, Ministro dell'Economia Nazionale

SUA MAESTA' IL MWAMI DEL BURUNDI

S.E. Lorgio NIMUBONA, Ministro degli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL CAMEROUN

S.E. Victor KANGA, Ministro dell'Economia Nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTROAFRICANA

S.E. Jean Christophe MACKPAYEN, Ministro degli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD

S.E. Maurice NGANGTAR, Ministro degli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO (Brazzaville)

S.E. Victor SATHOUD, Ministro del Piano

- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO (Leopoldville)  
S.E. Marcel LENGEMA, Segretario di Stato agli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO  
S.E. Lambert AMON TANOH, Ministro dell'Educazione Nazionale,  
Ministro ad Interim delle Finanze
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL DAHOMEY  
S.E. APLOGAN, Segretario di Stato agli Affari Africani
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON  
S.E. André-Gustave ANGUILE, Ministro di Stato dell'Economia
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MALGASCIA  
S.E. Alfred RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della  
Giustizia
- IL CAPO DI STATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL MALI  
S.E. Jean-Marie KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMITICA DI MAURITANIA  
S.E. Mohammed SIDI, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER  
S.E. Ikhia ZODI, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA  
S.E. Callixte HABAMENSHI, Ministro degli Affari Esteri
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL  
S.E. Djime Momar GUEYE, Ambasciatore Rappresentante presso  
la C.E.E.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA  
S.E. Ali Omar SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la  
C.E.E.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO  
S.E. Jean AGBEMEGNAN, Ministro del Commercio e dell'Industria

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti  
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni seguenti:

---

#### Articolo 1

Fatte salve le misure che potrebbero essere prese in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunità beneficiano all'importazione negli Stati membri, quando sono originari degli Stati associati, dell'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi.

#### Articolo 2

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono, nei confronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste nel capitolo 1 del Titolo I e nell'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione di Associazione, nonché nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.

#### Articolo 3

Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, la applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

#### Articolo 4

Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

#### Articolo 5

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.



Articolo 6

Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e non avrà più nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 62 della Convenzione di Associazione, cessa di farne parte.

Articolo 7

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, le plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Jaunde, am zwanzigsten Juli neuzehnhundertdreiundsechzig.

Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.

Fotto a Yaounde, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Gedaa te Jaende, de twintigste juli negentiennonderd drieenzestig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

H. FAYAT

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

W. SCHEEL

Pour le Président de la République Française,

R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

E. COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

E. SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. LUNS

Pour Sa Majesté le Mwami du Burundi,

L. NIMUBONA

Pour le Président de la République fédérale du Cameroun,

V. KANGA

Pour le Président de la République Centrafricaine,  
J. MACKPAYEN

Pour le Président de la République du Congo (Brazzaville)  
V. SATHOUD

Pour le Président de la République du Congo (Léopoldville),  
M. LENGEMA

Pour le Président de la République de la Côte d'Ivoire,  
L. AMON. TANOI

Pour le Président de la République du Dahomey,  
APLOGAN

Pour le Président de la République Gabonaise,  
A. ANGUILE

Pour le Président de la République de la Haute-Volta,  
M. TRAORE

Pour le Président de la République Malache,  
A. RAMANGASOAVINA

Pour le Chef de l'Etat, Président du Conseil de Gouvernement del la  
Republique du Mali,  
J. KONE

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie,  
M. SIDI

Pour le Président de la République du Niger,  
I. ZODI

Pour le Président de la République Rwandaise,  
C. HABAMENSHI

Pour le Président de la République du Sénégal,  
D. GUEYE

Per il Presidente della Repubblica Somala,  
A. SCEGO

Pour le Président de la République du Tchad,  
M. NGANGTAR

Pour le Président de la République Togolaise,  
J. AGBEMEGNAN

---

**ATTO FINALE**

---

I Plenipotenziari di

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica Francese,  
Il Presidente della Repubblica Italiana,  
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,  
e del Consiglio della Comunità Economica Europea

da una parte, e di

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,  
Sua Maestà il Mwami del Burundi,  
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,  
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,  
Il Presidente della Repubblica del Ciad,  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville),  
Il Presidente della Costa d'Avorio,  
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,  
Il Presidente della Repubblica del Gabon,  
Il Presidente della Repubblica Malgascia,  
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica  
del Mali,  
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,  
Il Presidente della Repubblica del Niger,  
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,  
Il Presidente della Repubblica del Senegal,  
Il Presidente della Repubblica della Somalia,  
Il Presidente della Repubblica del Togo

dall'altra parte,

riuniti a Yaoundé, il venti luglio millenovecentossantatre per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, hanno adottato i testi seguenti :

La Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità e il relativo Allegato,

i Protocolli sotto elencati :

1. Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione,
2. Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione,

3. Protocollo n. 3 relativo al concetto di «prodotti originari» per l'applicazione della Convenzione di Associazione,
4. Protocollo n. 4 relativo all'azione delle Alte Parti Contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali,
5. Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari,
6. Protocollo n. 6 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione,
7. Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unità di conto.

I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni comuni sotto elencate al presente Atto finale :

1. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1 gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato I).
2. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato II).
3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di Associazione (Allegato III).

I plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale :

1. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'impiego delle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato IV)
2. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare dalle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato V).

3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al riesame degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato VI).
4. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato VII).
5. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa all'aumento di consumo dei prodotti originari degli Stati associati (Allegato VIII).
6. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativi al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato IX).
7. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X).
8. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XI).



ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hu handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Geschehen zu Jaunde, am zwanzigsten Juli neunzehnhundertdreiund sechzig.

Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.

Fatto a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Gedaan te Jaende, de twintigste juli negentienhonderd drieenzestig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

H. FAYAT

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

W. SCHEEL

Pour le Président de la République Française,

R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

E. COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

E. SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

J. LUNS

W. HALLSTÉIN

Pour Sa Majesté le Mwami du Burundi,

L. NIMUBONA

Pour le Président de la République fédérale du Cameroun,  
V. KANGA

Pour le Président de la République Centrafricaine,  
J. MACKPAYEN

Pour le Président de la République du Congo (Brazzaville)  
V. SATHOUD

Pour le Président de la République du Congo (Léopoldville),  
M. LENGEMA

Pour le Président de la République de la Côte d'Ivoire,  
L. AMON. TANOI

Pour le Président de la République du Togo,  
APLOGAN

Pour le Président de la République Gabonaise,  
A. ANGUILE

Pour le Président de la République de la Haute-Volta,  
M. TRAORE

Pour le Président de la République Malgache,  
A. RAMANGASOAVINA

Pour le Chef de l'Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la  
République du Mali,  
J. KONE

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie,  
M. SIDI

Pour le Président de la République du Niger,  
I. ZODI

Pour le Président de la République Rwandaise,  
C. HABAMENSHI

Pour le Président de la République du Sénégal,  
D. GUEYE

Per il Presidente della Repubblica Somala,

A. SCEGO

Pour le Président de la République du Tchad,

M. NGANGTAR

Pour le Président de la République Togolaise,

J. AGBEMEGNAN

## ALLEGATO I

*Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati, adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1 gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di Associazione*

---

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati, agendo nei limiti delle competenze dei loro Governi, si dichiarano d'accordo sulle seguenti disposizioni che si applicheranno durante il periodo tra il 1 gennaio 1963 e la data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di Associazione e, al più tardi, sino al 31 dicembre 1963.

1. L'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prosegue tra gli Stati membri e gli Stati associati, in conformità del regime in vigore il 31 dicembre 1962.
2. I contingenti d'importazione, negli Stati associati, di prodotti originari degli Stati membri e, negli Stati membri, di prodotti originari degli Stati associati, rimangono al livello fissato per l'anno 1962, quale esso risulta dall'applicazione del Trattato, fatte salve le disposizioni che potrebbero essere adottate dalla Comunità Economica Europea nell'ambito della politica agricola comune.
3. Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunità e gli Stati associati interessati.
4. E' mantenuto il regime del diritto di stabilimento quale esso risulta dall'applicazione del Trattato il 31 dicembre 1962.
5. Le Parti firmatarie della nuova Convenzione di Associazione si astengono dal prendere ogni provvedimento in contraddizione con la stessa.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati firmatari di detta Convenzione si consulteranno eventualmente sulle disposizioni da applicare dopo il 31 dicembre 1963.

**ALLEGATO II**

*Dichiarazione comune dei Rappresentanti dei Governi e degli Stati membri e degli Stati associati relativa alla liberalizzazioni dei pagamenti*

---

I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 35 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

---

## ALLEGATO V

*Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare sulle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare*

---

Per tener conto del desiderio espresso dai Rappresentanti degli Stati Africani e malgascio associati, e i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, si dichiarano d'accordo affinché la Commissione sia autorizzata ad adottare, per il finanziamento da parte del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e dei territori d'oltremare, dei progetti supplementari da eseguire nella Repubblica Somala. Le risorse necessarie a tale finanziamento sono prelevate dagli Stanziamenti previsti alla seconda riga della tabella dell'allegato B della Convenzione d'applicazione allegata al Trattato.

---

**ALLEGATO VI**

*Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri  
relativa al riesame degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre  
anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Associazione*

---

I Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Senza per questo prendere in considerazione negoziati anticipati per una nuova Convenzione,

Convengono di riesaminare, alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli aiuti finanziari allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base all'esperienza acquistata durante questo periodo.

---

**ALLEGATO IX**

*Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri  
relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane*

---

Qualora i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtù del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilità di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania.

---



**ALLEGATO X**

*Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica  
federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi*

---

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

---

**ALLEGATO XI**

*Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica  
federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione  
di Associazione a Berlino*

---

La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.

---